



COMUNE di  
FIANO ROMANO  
Città Metropolitana  
di Roma Capitale

**COMUNE DI FIANO ROMANO**  
**Città Metropolitana di Roma Capitale**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE**  
**PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO**

Approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 18/06/2015

# **CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO**

## **ART.1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

## **ART. 2**

### **OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO**

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Fiano Romano descritte nell'Allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Fiano Romano esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

## **ART.3**

### **SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## **ART.4**

### **DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO**

1. Il canone non ricognitorio è dovuto al Comune di Fiano Romano per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. La consistenza da assoggettare a canone non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, ad esclusione delle insegne di esercizio indipendentemente dalla superficie , la consistenza è calcolata per numero di impianto ed in misura fissa.
4. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 2, e decorrono dal 1° gennaio 2015.
5. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
6. Il canone non ricognitorio è riscosso in aggiunta al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) eventualmente dovuto per l'occupazione permanente.

## **ART. 5**

### **MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO**

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio, da parte del competente Settore, del provvedimento di concessione e/o autorizzazione. Il versamento deve essere corrisposto su apposito conto corrente postale intestato al Comune con la motivazione "canone di concessione non ricognitorio per l'anno .....". Entro la data del 31 dicembre dell'anno di rilascio del provvedimento autorizzatorio deve essere presentata, da parte del committente, apposita denuncia contenente gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al precedente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un diverso ammontare del canone.
3. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità entro il 31 marzo dell'anno in corso.
4. Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione – contratto o dalla data di effettiva occupazione se diversa. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
5. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

## **ART. 6**

### **ACCERTAMENTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.
5. Per le occupazione definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.  
Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Il Comune controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato.  
Nella comunicazione sono indicati i termini e le modalità per la regolarizzazione dei versamenti. In caso di omesso o parziale versamento, gli avvisi relativi sono notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro sei mesi dal termine di cui al primo comma dell'art. 5 del presente regolamento o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento per le annualità successive alla prima.

#### **ART. 7**

#### **GESTIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO**

1. In caso di affidamento in concessione, tutte le attribuzioni relative alla riscossione anche coattiva, all'accertamento del canone di concessione non ricognitorio, e all'applicazione delle relative sanzioni spettano al concessionario dell'accertamento e della riscossione.

#### **ART. 8**

#### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
  - mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

#### **ART. 9**

#### **RIMBORSI**

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato

definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

## **ART. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2015 deve avvenire entro il 30 ottobre 2015.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2015.

## **ALLEGATO 1) al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio.**

Le seguenti tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio sono soggette, oltre che al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio, secondo la tariffa la cui misura verrà determinata annualmente dall'organo competente.

### TIPOLOGIE

#### **1. Occupazioni realizzate per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.**

- 1.1 Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche;
- 1.2 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- 1.3 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo;
- 1.4 Tralicci di elettrodotto.

#### **2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa.**

- 2.1. Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari, con l'esclusione delle insegne di esercizio indipendentemente dalla superficie
- 2.2. Pensiline (il canone é computato con riferimento alla proiezione al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari)
- 2.3. Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere , con l'esclusione delle insegne di esercizio indipendentemente dalla superficie
- 2.4. Occupazione permanente di aree per l'installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile radio, tv e simili;

**ALLEGATO 2) al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio.**

**TARIFFE ANNUE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO – ANNO 2015**

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>tariffa</b>	<b>unità misura</b>
<b>1. Occupazione realizzate per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa</b>			
1.1	Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche	€ 0,80	metri lineari
1.2	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico	€ 10,00	metri quadrati
1.3	Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo	€ 10,00	numero
1.4	Tralicci di elettrodotto	€ 200,00	numero
<b>2. Occupazione relative all'esercizio di attività e di Impresa</b>			
2.1	Pensiline (il canone é computato con riferimento alla proiezione al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari)	€ 10,00	metri lineari
2.2	Impianti pubblicitari, cartelloni di qualsiasi genere, elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari, con l'esclusione delle insegne di esercizio indipendentemente dalla superficie	€ 30,00	numero
2.3	Occupazione permanente di aree per l'installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile, radio, tv e simili	€ 2.000,00	numero

